

Novità fiscali del 17 marzo 2009: bonus assunzioni: a breve il modello per rinnovare l'istanza; rivalutazione dei beni; indebite compensazioni; detrazione dell'IVA erroneamente addebitata; agriturismo: trattamento fiscale per le spese di costruzione della piscina

Publicato il 17 marzo 2009

bonus assunzioni: a breve il modello per rinnovare l'istanza; rivalutazione dei beni; indebite compensazioni; detrazione dell'IVA erroneamente addebitata; bevande alcoliche: trasmissione telematica dei dati ai fini accise; agriturismo: trattamento fiscale per le spese di costruzione della piscina

Indice fisco oggi:

- 1) Bevande alcoliche: Trasmissione telematica dei dati ai fini Accise**
- 2) Tassazione materiale pornografico: Pubblicato il decreto attuativo**
- 3) "Bonus assunzioni": Tempi ravvicinati per l'invio della comunicazione - a breve il modello per rinnovare l'istanza**
- 4) Rivalutazione dei beni**
- 5) Indebite compensazioni**
- 6) Detrazione dell'Iva erroneamente addebitata**
- 7) Agriturismo: trattamento fiscale per le spese di costruzione della piscina**

1) Bevande alcoliche: Trasmissione telematica dei dati ai fini Accise

I dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, trasmessi in forma telematica devono trovare corrispondenza nelle scritturazioni previste dall'art. 5, comma 3, lettera c), del Testo Unico 504/95 e devono essere stampati a richiesta degli organi verificatori.

L'Agenzia delle Dogane con una nuova circolare ha, infatti, impartito le istruzioni di dettaglio al fine di ottemperare a tali obblighi.

(Agenzia delle Dogane, circolare n. 8/D del 13.03.2009.)

2) Tassazione materiale pornografico: Pubblicato il decreto attuativo

E' stato pubblicato in G.U. il Decreto che contiene le modalità di determinazione dell'addizionale sull'imposta sul reddito a carico dei soggetti che producono, distribuiscono, vendono e trasmettono materiale pornografico.

Modalità di determinazione dell'addizionale all'imposta sul reddito ed altre disposizioni di carattere fiscale

Al fine della determinazione della addizionale all'imposta sul reddito di cui all'art. 1, comma 466, della Legge 23.12.2005, n. 266 e dell'art. 31, comma 3 del D.L. 29.11.2008, n. 185,

convertito dalla legge 28.01.2009, n. 2, i soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione del materiale pornografico, nonché le emittenti che effettuano le trasmissioni di tale materiale, dovranno compilare apposito prospetto della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi.

Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'imposta dovuta, nonché per il contenzioso, le sanzioni, e ogni altro aspetto, si applicano le disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Potranno essere sottoscritti accordi di collaborazione tra l'Agenzia delle entrate e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico - Settore comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(D.P.C.M. 13.03.2009, in G.U. n. 60 del 13.03.2009)

3) "Bonus assunzioni": Tempi ravvicinati per l'invio della comunicazione - a breve il modello per rinnovare l'istanza

Conto alla rovescia per l'invio della comunicazione per la fruizione del "Bonus assunzioni".

Infatti, ai datori di lavoro ammessi a beneficiare del credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate restano pochi giorni di tempo, fino al 31.03.2009, per presentare in via telematica la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale annuale (mod. C/IAL).

Un appuntamento questo non rinviabile, dato che il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d'imposta, a partire dall'anno in cui la comunicazione doveva essere presentata.

Mentre per **rinnovare l'istanza** (da parte dei soggetti non ammessi al beneficio, per esaurimento dei fondi stanziati), tra pochi giorni sarà reso disponibile l'apposito modello.

I soggetti interessati all'invio della comunicazione

I soggetti tenuti a tale adempimento sono i datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per le nuove assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, effettuate nelle aree svantaggiate.

Richiesta questa trasmessa all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello IAL, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008.

Modalità d'invio del modello C/IAL

Per la compilazione e l'invio della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate, dal 29.01.2009, ha messo a disposizione gratuitamente sul proprio sito Internet - www.agenziaentrate.gov.it - il prodotto di gestione denominato "COMUNICAZIONE IAL".

Inoltre, i soggetti non ammessi al beneficio, per esaurimento dei fondi stanziati, potranno rinnovare l'istanza non accolta presentando, dal 1° al 20 aprile 2009, l'istanza di rinnovo, utilizzando l'apposito modello che sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 16.03.2009)

4) Rivalutazione dei beni

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla possibilità di rivalutare i beni, ecco di seguito gli aspetti salienti:

La rivalutazione (D.L. 185/2008) può essere effettuata solo in ambito civilistico.

Anche le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata possano avvalersi della rivalutazione disciplinata dal D.L. n. 185 del 2008.

Calcolo del plafond per le spese di manutenzione

Il comma 20 dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008 stabilisce che il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto a decorrere dal 5° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi, il maggiore valore si considera fiscalmente riconosciuto a decorrere dall'esercizio che inizia il primo gennaio 2013 a nulla rilevando che, per il calcolo della plusvalenza e della minusvalenza, il successivo comma 21 stabilisca un ulteriore differimento dei termini.

I benefici fiscali previsti in termini di quote di ammortamento deducibili e di plafond per il calcolo delle spese di manutenzione sono rinviati all'esercizio che inizia il primo gennaio 2013.

Rivalutazione in assenza di pagamento dell'imposta sostitutiva

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere fiscalmente riconosciuto

con il versamento di un'imposta sostitutiva.

Pertanto, mancando il pagamento di tale imposta sostitutiva la rivalutazione non produce effetti fiscali neppure ai fini dell'IRAP.

Beni in leasing

I beni oggetto di un contratto di leasing possono essere rivalutati esclusivamente dall'utilizzatore a condizione che sia stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007.

Ciò in quanto sono rivalutabili solo i beni in proprietà.

La stipula di un contratto di lease-back nel periodo di sospensione, concretizzandosi in un'operazione che comporta il trasferimento giuridico del diritto della proprietà del bene, determina l'applicazione della regola generale, in base alla quale "ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenza si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione".

In tale ipotesi, viene riconosciuto al cedente un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni ceduti.

Beni iscritti in bilancio tra i beni merce

L'adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2008, in relazione ai beni risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2007.

Ne deriva la necessità che gli immobili siano iscritti tra le immobilizzazioni rivalutabili sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2007 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

Periodo d'imposta a decorrere dal quale si considerano riconosciuti i maggiori valori affrancati

Un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che ha partecipato nel 2008, in qualità di beneficiario, ad un'operazione di conferimento d'azienda, fusione o scissione, qualora intenda riallineare, con decorrenza 01.01.2009, i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni immateriali, dovrà assoggettare dette differenze all'imposta sostitutiva del 16%.

L'importo dovuto andrà versato in un'unica soluzione entro il 30.06.2009.

Marchi e avviamento

La norma consente ai contribuenti, riguardo i maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento previsto, per i marchi e l'avviamento, dall'art. 103, comma 1, del TUIR, da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima.

Il versamento dell'imposta sostitutiva con l'aliquota massima del 16% permette al contribuente di ridurre da 18 a 9 esercizi il periodo di ammortamento solamente con riferimento al maggior valore "affrancato".

Se il bene, ricevuto dal contribuente, in seguito ad un'operazione straordinaria e oggetto di riallineamento, aveva già un precedente valore fiscale, l'ammortamento di detto valore continuerà ad essere effettuato per diciottesimi.

Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: società che posseggono "singoli beni"

Per poter beneficiare del regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti, previsto per tutte le operazioni di aggregazione aziendale dagli artt. 172, 173 e 176 del TUIR, è necessario che l'insieme degli elementi patrimoniali trasferiti costituisca un complesso aziendale; solo se sussiste tale condizione, è possibile beneficiare del regime introdotto dalla legge finanziaria

2008.

Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: realizzo dei beni affrancati

La società conferente, pur non disponendo direttamente dei beni affrancati, dovrà continuare ad assolvere gli obblighi di versamento derivanti dall'esercizio dell'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva.

Contestualmente, la stessa società conferente avrà diritto allo scomputo dell'imposta sostitutiva, nell'ipotesi in cui i beni affrancati vengano realizzati dalla società conferitaria prima della scadenza del periodo di sorveglianza.

Imposta sostitutiva: riallineamento di altre attività con aliquota ordinaria

Il comma 10 dell'art. 15 del D.L. 29.11.2008, n. 185 consente ai contribuenti di potere assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva (di cui al comma 2-ter, dell'art. 176 del TUIR) con l'aliquota del 16%.

Se i valori sono relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva (di cui al comma 10) nella misura del 20%.

Al di là dei vantaggi fiscali ottenuti, la norma, al pari delle altre disposizioni dell'art. 15, consente ai contribuenti interessati di evitare gli oneri connessi con la gestione contabile dei valori disallineati.

Nozione di "beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione"

L'art. 1, comma 34, della legge finanziaria 2008 prevede che, *"in attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007"*, è consentito dedurre, a prescindere dall'effettiva imputazione al

conto economico, ammortamenti fiscali senza applicare la riduzione a metà del coefficiente tabellare, prevista dal comma 2 dell'art. 102 del TUIR per i beni strumentali materiali.

La norma si applica unicamente nell'ipotesi in cui l'ammortamento riguardi beni caratterizzati dal requisito della "novità", restando esclusi, di conseguenza, quelli a qualunque titolo già utilizzati.

Il predetto requisito sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.

L'acquisizione di beni "nuovi" si realizza non soltanto in caso di acquisto a titolo derivativo, ma anche nell'ipotesi in cui i beni stessi siano realizzati in appalto o in economia.

Rientrano tra i beni nuovi anche i beni complessi autoprodotti, anche nell'ipotesi in cui alla loro realizzazione abbia concorso un bene usato; in particolare, in quest'ultima ipotesi il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Ciò, ad esempio, si verifica quando il costo di acquisto del bene usato risulta inferiore all'importo delle altre spese sostenute per la realizzazione del bene.

In tutte le ipotesi in cui il bene nuovo sia, in tutto o in parte, acquisito da terzi, il cedente è tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti che, secondo quanto sopra precisato, qualificano il bene come provvisto del requisito della "novità".

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 13.03.2009)

5) Indebite compensazioni

L'Agenzia delle Entrate ha fornito pure chiarimenti riguardo le indebite compensazioni.

Compensazione di crediti esistenti oltre il limite consentito: Sanzioni amministrative

L'art. 27, comma 18, del D.L. n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, che va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

La predetta sanzione non si applica nell'ipotesi di crediti esistenti ma utilizzati in compensazione in misura eccedente € 516.456,90.

In tale circostanza si applica la sanzione prevista per l'omesso versamento di imposte, pari al 30% dell'importo indebitamente compensato.

Detta sanzione non si applica anche nel caso in cui vengano utilizzati in compensazione i crediti da indicare nel quadro RU, esistenti ma utilizzati oltre il limite di 250.000 euro.

Decorrenza

In base al previsto principio sanzionatorio, non possono operare retroattivamente le norme che introducono nuove sanzioni e quelle che rendono più onerosa una sanzione già esistente.

Pertanto, la nuova sanzione (prevista dall'art. 27, comma 18, del D.L. n. 185 del 2008, in vigore dal 29.11.2008) si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 29.11.2008.

In virtù dell'art. 7, comma 2, del D.L. 10.02.2009 n. 5, è stata prevista l'applicazione della sanzione nella misura massima del 200% nel caso di utilizzo in compensazione di crediti

inesistenti per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun anno solare.

La disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dall'11 febbraio 2009, data di entrata in vigore del decreto n. 5 del 2009.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 13.03.2009)

6) Detrazione dell'Iva erroneamente addebitata

L'art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/72 prevede che gli esportatori abituali, per poter acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva devono consegnare o spedire al fornitore o prestatore (ovvero presentare in dogana) una dichiarazione d'intento prima di effettuare l'operazione.

Dal dato letterale della norma si desume che l'esportatore abituale ha una facoltà (non un obbligo) di avvalersi dell'agevolazione; tuttavia se l'esportatore comunica al cedente/prestatore di volersene avvalere, quest'ultimo ha l'obbligo di conformarsi alla richiesta.

Peraltro, se il fornitore non ha ancora ricevuto la dichiarazione d'intento, egli è tenuto ad emettere la fattura con applicazione dell'imposta e, a sua volta, il cessionario/committente ha diritto ad esercitare la detrazione, entro i termini e nei limiti di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/72.

Con riguardo alla diversa fattispecie in cui il contribuente abbia ricevuto prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA, rientranti nella previsione normativa di cui alla lettera h) dell'art. 50-bis del D.L. n. 331/93, per le quali erroneamente sia stata emessa fattura con addebito dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il contribuente può, comunque, detrarre l'imposta, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/72.

In tale circostanza, il trattamento riservato alla prestazione di servizi potrebbe essere inteso quale anticipazione del momento impositivo che, altrimenti, si realizza all'atto dell'estrazione dei beni cui la prestazione medesima si riferisce. Ne consegue che, al momento della effettiva estrazione del bene, il valore della prestazione di servizio - già assoggettato al tributo - non andrà computato in aumento del corrispettivo da assoggettare ad imposizione.

Diversamente, il cessionario/committente nei cui confronti il cedente/prestatore abbia erroneamente esercitato la rivalsa per un'operazione oggettivamente non soggetta ad IVA o esente, non ha titolo per esercitare il diritto alla detrazione.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 8/E del 13.03.2009)

7) Agriturismo: trattamento fiscale per le spese di costruzione della piscina

Le spese sostenute dagli agriturismi per la costruzione di piscine danno diritto alla detrazione dell'Iva e possono essere dedotte dal reddito d'impresa, a patto però che queste strutture siano strumentali all'attività svolta e rispondano ad alcuni requisiti tecnici di superficie e profondità.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65/E del 16.03.2009, che è scaturita

dall'istanza di interpello presentata da una azienda agrituristica umbra interessata a conoscere il corretto trattamento tributario da applicare alla realizzazione di una piscina su un terreno di sua proprietà.

Una scelta che consente di detrarre l'Iva assolta sui costi di costruzione a condizione che il contribuente abbia optato per il regime ordinario e non per quello che prevede la detrazione forfetaria dell'imposta nella misura del 50%

In presenza di questi presupposti, l'Agenzia riconosce anche la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette, purché la piscina sia costruita su un terreno di proprietà dell'agriturismo; solo così, infatti, può essere considerata bene immobile strumentale ammortizzabile di proprietà dell'impresa.

Viceversa, se il contribuente realizza la piscina su un terreno di terzi, le relative spese di costruzione sono capitalizzabili e vanno iscritte nella voce "altre immobilizzazioni immateriali"; ciò poiché l'opera realizzata, essendo inseparabile dal terreno cui accede, non può essere iscritta in bilancio come bene ammortizzabile proprio del soggetto che l'ha effettuata.

Tali spese, anche se siano iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, costituiscono oneri pluriennali e più precisamente spese relative a più esercizi di cui al comma 3 dell'art. 108 del Tuir.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 65/E del 16.03.2009)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l